



Repertorio n. 3596

Raccolta n. 2942

**ATTO COSTITUTIVO DI  
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto  
del mese di Febbraio

lì 28.02.2025

In Trevi, Piazza della Concordia n. 12, nel mio studio.

Avanti a me Dr.ssa VITTORIA SCATTONE, Notaio in Trevi,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni,  
Orvieto e Spoleto

SONO PRESENTI

- **SABBATINI Elisa**, nata a Spoleto, il 26 ottobre 1978, Codice Fiscale SBB LSE 78R66 I921V, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco e legale rappresentante del:

**COMUNE DI CASTEL RITALDI** con sede legale in Castel Ritaldi, Viale Martiri della Resistenza n.1, Codice Fiscale E P.IVA 00482510542, a quanto di seguito autorizzata in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 18 febbraio 2025;

- **PETRUCCIOLI Manuel** nato a Spoleto, il 20 giugno 1989, Codice Fiscale PTR MNL 89H20 I921W, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco e legale rappresentante del:

**COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA** con sede legale in Giano dell'Umbria, Piazza Don Luigi Sturzo n.1, Codice Fiscale e P.IVA 00470070541, a quanto di seguito autorizzato in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 3 del giorno 11 febbraio 2025;

- **GEMMA Ferdinando** nato a Foligno, il 09 maggio 1974, Codice Fiscale GMM FDN 74E09 D653V, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco e legale rappresentante del:

**COMUNE DI TREVÌ**, con sede legale in Trevi, Piazza Mazzini, n. 21, Codice Fiscale e P.IVA 00429570542, a quanto di seguito autorizzato in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 13 febbraio 2025;

- **FALSACAPPA Annarita**, nata a Bevagna, il 26 aprile 1959, Codice Fiscale FLS NRT 59D66 A835F, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco e legale rappresentante del:

**COMUNE DI BEVAGNA**, con sede legale in Bevagna, Corso Giacomo Matteotti n.58, Codice Fiscale e P.IVA 00450620547, a quanto di seguito autorizzata in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 25 febbraio 2025;

Atto reg. il 03/03/2025

n° 5034 Serie 1T

a Perugia

per € 200,00

- **VALENTINI Enrico** nato a Spoleto, il 22 maggio 1982, Codice Fiscale VLN NRC 82E22 I921C, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco e legale rappresentante del:

**COMUNE DI GUALDO CATTANEO** con sede legale in Gualdo Cattaneo Piazza Umberto I, n. 3, Codice Fiscale e P.IVA 82001410545, a quanto di seguito autorizzato in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 18 febbraio 2025;

- **GENTILI Alfredo** nato a Foligno, il 05 maggio 1950, Codice Fiscale GNT LRD 50E05 D653Z, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco e legale rappresentante del:

**COMUNE DI MONTEFALCO** Codice Fiscale e P.IVA 82001610540, con sede legale in Montefalco, Piazza del Comune n.22, a quanto di seguito autorizzato in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 12 febbraio 2025;

- **FEDERICI Francesco** nato a Todi, il 06 giugno 1980, Codice Fiscale FDR FNC 80H06 L188K, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco e legale rappresentante del:

**COMUNE DI MASSA MARTANA**, Codice Fiscale e P.IVA 00429530546, con sede legale in Massa Martana, Via Giuseppe Mazzini n.3, a quanto di seguito autorizzato in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 12 febbraio 2025;

- **SCARABOTTINI Simonetta**, nata a Campello sul Clitunno, il 17 novembre 1965, Codice Fiscale SCR SNT 65S57 B504A, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco e legale rappresentante del:

**COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO** con sede legale in Campello sul Clitunno, Piazza Ranieri n.1, Codice Fiscale e P.IVA 84002330540, a quanto di seguito autorizzata in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 20 febbraio 2025;

tutti di seguito denominati, congiuntamente i "**soci**".

Intervengono altresì, ai meri fini dell'accettazione delle cariche associative di cui meglio in appresso, i signori:

- **BORASSO Silvia**, nata a Foligno (PG) il 14 luglio 1976, residente in Trevi, Frazione Pigge, Via Casaletto n. 16, codice fiscale BRS SLV 76L54 D653N;

- **GRAZIANI Sante** nato a Foligno il 2 novembre 1963, residente in Giano dell'Umbria, Frazione Macciano n. 26, codice fiscale GRZ SNT 63S02 D653V;

- **LEZI Alessandro** nato a Terni il 20 giugno 1979, residente in Gualdo Cattaneo, Via G. Marconi n. 11, codice fiscale LZE LSN 79H20 L117T.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, delle cui identità personali, qualifiche e poteri, io Notaio, sono certo, mi chiedono di ricevere il seguente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

**Articolo 1 - CONSENSO E DENOMINAZIONE -**

E' costituita tra i "**soci**", ai sensi dell'art. 14 c.c., una Associazione senza scopo di lucro denominata: "**Comunità energetica Terre dell'Olio e del Sagrantino**", abbreviato, disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale anche "**CER TOS**"(di seguito denominata anche "**Associazione**").

**Articolo 2 - SEDE -**

L'associazione ha sede legale in **Trevi, Via Cannaiola n. 2**, presso la sede operativa dell'Unione dei Comuni.

**Articolo 3 - DURATA -**

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. Potrà essere anticipatamente sciolta a norma di legge con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'esercizio dell'associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025.

**Articolo 4 - SCOPI - OGGETTO - ATTIVITA'**

L'Associazione svolge solo le attività di seguito indicate e quelle ad esse direttamente connesse; non distribuisce utili e avanzi di gestione.

L'Associazione, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia e delle deliberazioni dell'ARERA, ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" (Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili), previste dall'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, convertito con L. 28 febbraio 2020, n.8 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica)", dal d. Lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL e dal Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle relative disposizioni attuative.

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l'installazione di impianti da fonte rinnovabile, la condivisione della energia prodotta e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali individuati, iniziative di contrasto alla povertà energetica.

Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie

finalità, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni o enti, contratti con produttori di energia rinnovabile esterni agendo come gruppo d'acquisto ed enti in genere, assumere personale e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, definire una o più configurazioni per la comunità energetica rinnovabile costituita secondo quanto previsto dalla legge. L'Associazione, per il raggiungimento delle suddette finalità, potrà altresì:

- produrre, consumare, immagazzinare, acquistare e vendere energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, del D.M. MASE n. 414/2023, delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199 nonché con il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica, servizi energetici, servizi di ricarica di veicoli elettrici e di mobilità elettrica, servizi ancillari per la rete elettrica, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione potrà svolgere anche ulteriori attività connesse al proprio scopo, sia direttamente che mediante terzi, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) la promozione di iniziative di contrasto alla povertà energetica;
- 2) l'organizzazione di servizi accessori e complementari all'oggetto dell'Associazione;
- 3) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- 4) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili ed il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- 5) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a benefici di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R.;
- 6) la creazione, variazione o eliminazione di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili all'interno del territorio in cui l'Associazione opera, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di massimizzare i benefici per gli Associati e per il perseguimento degli scopi statutari;
- 7) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- 8) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- 9) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- 10) la prestazione di qualsiasi servizio e/o attività comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti e/o comunque necessari e/o utili alla realizzazione e/o al miglior conseguimento degli scopi sociali e/o, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi aventi finalità affini.

Tutte le attività specificate ai sensi del presente articolo saranno svolte in via esclusiva all'interno dei territori dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino e

dei comuni limitrofi confinanti. La CER può gestire più configurazioni per l'autoconsumo diffuso situate all'interno delle cabine di distribuzione primarie di pertinenza dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, anche se situate in Comuni non appartenenti all'Unione.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire, nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente dedicata e funzionale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore.

#### **Articolo 5 - ASSOCIATI**

Gli associati, che sono tenuti al versamento annuale della quota associativa nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e si distinguono in:

- soci fondatori: coloro che costituiscono la CER sottoscrivendo l'Atto Costitutivo, mettendo a disposizione gli impianti di produzione di energia rinnovabile o punti di prelievo per consentire lo scambio e la condivisione dell'energia elettrica all'interno della comunità energetica;

- soci consumer: Sono i soggetti che partecipano alla CER utilizzando l'energia elettrica prodotta e condivisa all'interno della comunità; prelevano energia dalla rete per il proprio uso finale e sono titolari del punto di connessione (POD) dell'unità di consumo. Mantengono il diritto di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;

- soci producer: Sono i soggetti che partecipano attivamente alla produzione di energia rinnovabile all'interno della CER; possono investire nella costruzione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile o conferire all'associazione i loro impianti esistenti;

- soci prosumer: coloro che, allo stesso tempo, sono consumer e producer;

- soci onorari: coloro che per prestigio, competenza tecnico-scientifica e meriti vengano nominati all'assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della C.E.R.

-Terre dell'Olio e del Sagrantino non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Possono essere associati tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, anche regolamentare, e dallo Statuto.

Sono ammessi come associati: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, società a partecipazione pubblica nei limiti previsti dalla legge, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate o operanti nel territorio dell'Unione dei Comuni delle Terre dell'Olio e del Sagrantino e nei comuni limitrofi. Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati nei Comuni dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, o nei comuni limitrofi confinanti, rientranti comunque nell'area servita dalle cabine di distribuzione primarie dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità e nell'ambito della stessa zona di mercato appartenente alla rete elettrica nazionale.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali ubicati nel perimetro sopra specificato e i produttori di energia aventi i requisiti specificati.

La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale ed industriale principale degli associati.

#### **Articolo 6 - STATUTO -**

L'associazione è regolata dallo statuto che si allega a questo atto **sotto la lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 7 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, mobili ed immobili, conferiti in sede d'atto costitutivo dagli associati fondatori e/o successivamente da ogni tipologia di associato;
- gli eventuali impianti di proprietà dell'Associazione;
- beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote versate dagli associati;
- donazioni, contributi o lasciti;
- eventuali fondi di riserva;
- versamenti liberamente effettuati dagli associati;
- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

#### **Articolo 8 - FONDO ASSOCIATIVO -**

Il Patrimonio di costituzione è dalle parti convenzionalmente determinato in complessivi **euro 365.000,00 (trecentoses-**

**santacinquemila virgola zero zero)** e verrà corrisposto mediante il conferimento del diritto di uso degli impianti fotovoltaici di cui dispone ciascun associato, entro il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), il tutto come meglio risulta dalla perizia redatta dall'Ing. Silvia Borasso Responsabile Area CUC, Appalti e Governo del territorio; detta obbligazione viene assunta nelle seguenti misure:

- realizzando impianto potenza 19,68 kw Scuola materna "G. Parini" e realizzando impianto potenza 19,68 kw Scuola Materna Castel San Giovanni, del convenzionale valore di euro 47.096,77 (quarantasettemilanovantasei virgola settantasette), conferito in uso dal COMUNE DI CASTEL RITALDI;
- realizzando impianto potenza 19,68 kw Scuola secondaria di primo grado C.E. Buscaglia e realizzando impianto potenza 19,68 kw Sede Comunale Bastardo del convenzionale valore di euro 47.096,77 (quarantasettemilanovantasei virgola settantasette) conferito in uso dal COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA;
- realizzando impianto potenza 19,68 kw Scuola dell'infanzia Cannaiola, realizzando impianto potenza 19,68 kw Scuola S.M. in Valle e realizzando impianto potenza 29,52 kw Sede Operativa Unione dei Comuni, del convenzionale valore di euro 82.419,35 (ottantaduemilaquattrocentodiciannove virgola trentacinque) conferito in uso dal COMUNE DI TREVÌ;
- realizzando impianto potenza 19,68 kw Magazzino Comunale e realizzando impianto potenza 19,68 kw Modulo Scolastico del convenzionale valore dieuro 47.096,77 (quarantasettemilanovantasei virgola settantasette) conferito in uso dal COMUNE DI BEVAGNA;
- realizzando impianto potenza 19,68 kw impianto Sportivo Marcellano e realizzando impianto potenza 19,68 kw palestra del Polo Scolastico San Terenziano, del convenzionale valore di euro 47.096,77 (quarantasettemilanovantasei virgola settantasette) conferito in uso dal COMUNE DI GUALDO CATTANEO;
- realizzando impianto potenza 19,68 kw Palestra della scuola media e realizzando impianto potenza 19,68 kw Scuola media Statale del convenzionale valore di euro 47.096,77 (quarantasettemilanovantasei virgola settantasette) conferito in uso dal COMUNE DI MONTEFALCO;
- realizzando impianto potenza 19,68 kw Teatro comunale "Consortium" del convenzionale valore dieuro 23.548,39 (ventitremilacinquecentoquarantotto virgola trentanove) conferito in uso dal COMUNE DI MASSA MARTANA;
- realizzando impianto potenza 19,68 kw Scuola media P. Campello del convenzionale valore di euro 23.548,39 (ventitremilacinquecentoquarantotto virgola trentanove) conferito in uso COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO.

#### **Articolo 9 - ORGANI SOCIALI -**

Il Consiglio Direttivo è nominato, per il primo periodo come determinato nello statuto, nei Signori consiglieri:

- VALENTINI Enrico, quale **Presidente**;

- LEZI Alessandro, quale **Vice Presidente**;
- BORASSO Silvia, quale **Segretario**
- GRAZIANI Sante, quale **Tesoriere**;

i quali, tutti presenti, accettano espressamente la carica e dichiarano l'inesistenza, a loro carico, di cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Non viene nominato il Collegio dei Revisori/Revisore né l'organismo di Vigilanza ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il primo periodo, non essendo ritenuto, dai soci, attualmente necessario. La rappresentanza dell'associazione è affidata come da statuto allegato.

#### **ARTICOLO 10 - SPESE**

Le spese di questo atto sono a carico dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 11)- TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In ordine al trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 G.D.P.R. e art. 13 D. Lgs. n. 196/2003), in merito agli adempimenti che derivano dal presente atto, i comparenti dichiarano di aver ricevuto da me Notaio l'informativa e ne consentono, ai fini di cui sopra, il trattamento con mezzi informatici.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che l'approvano e con me Notaio lo sottoscrivono in calce ed in margine alle ore 17,30 (diciassette e trenta).

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio consta questo atto di cinque fogli scritti su pagine intere diciassette e quanto della diciottesima sin qui.

F.TO

ELISA SABBATINI

MANUEL PETRUCCIOLI

FERDINANDO GEMMA

ANNARITA FALSACAPPA

VALENTINI ENRICO

ALFREDO GENTILI

FRANCESCO FEDERICI

SIMONETTA SCARABOTTINI

SILVIA BORASSO

SANTE GRAZIANI

LEZI ALESSANDRO

VITTORIA SCATTONE (sigillo)

STATUTO

**ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA "COMUNITA' ENERGETICA TERRE  
DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"**

**Titolo I - Denominazione, sede, durata e scopo**

**Articolo 1 - Costituzione**

E' costituita, ai sensi dell'art. 14 del codice civile, una Associazione, senza scopo di lucro, denominata: "**COMUNITA' ENERGETICA TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO**", che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "**CER TOS**", disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale (di seguito denominata anche "Associazione" o "CER").

**Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede nel **Comune di Trevi**.

**Articolo 3 - Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di scioglimento di cui al presente Statuto.

**Articolo 4 - Oggetto, scopo e attività dell'Associazione**

L'Associazione svolge solo le attività di seguito indicate e quelle ad esse direttamente connesse; non distribuisce utili e avanzi di gestione.

L'Associazione, nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia e delle deliberazioni dell'ARERA, ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" (Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili), previste dall'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, convertito con L. 28 febbraio 2020, n.8 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica)", dal d.Lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL e dal Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle relative disposizioni attuative.

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l'installazione di impianti da fonte rinnovabile, la condivisione della energia prodotta e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali individuati, iniziative di contrasto alla povertà energetica.

Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie

finalità, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni o enti, contratti con produttori di energia rinnovabile esterni agendo come gruppo d'acquisto ed enti in genere, assumere personale e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, definire una o più configurazioni per la comunità energetica rinnovabile costituita secondo quanto previsto dalla legge.

L'Associazione, per il raggiungimento delle suddette finalità, potrà altresì:

- produrre, consumare, immagazzinare, acquistare e vendere energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, del D.M. MASE n. 414/2023, delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199 nonché con il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica, servizi energetici, servizi di ricarica di veicoli elettrici e di mobilità elettrica, servizi ancillari per la rete elettrica, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione potrà svolgere anche ulteriori attività

connesse al proprio scopo, sia direttamente che mediante terzi, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la promozione di iniziative di contrasto alla povertà energetica;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari all'oggetto dell'Associazione;
- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili ed il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a benefici di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R.;
- la creazione, variazione o eliminazione di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili all'interno del territorio in cui l'Associazione opera, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di massimizzare i benefici per gli Associati e per il perseguimento degli scopi statutari;
- la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la prestazione di qualsiasi servizio e/o attività comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti e/o comunque necessari e/o utili alla realizzazione e/o al miglior conseguimento degli scopi sociali e/o, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o

altri organismi aventi finalità affini.

Tutte le attività specificate ai sensi del presente articolo saranno svolte in via esclusiva all'interno dei territori dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino e dei comuni limitrofi confinanti. La CER può gestire più configurazioni per l'autoconsumo diffuso situate all'interno delle cabine di distribuzione primarie di pertinenza dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, anche se situate in Comuni non appartenenti all'Unione.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire, nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente dedicata e funzionale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore.

## **Titolo II - Patrimonio ed esercizio sociale**

### **Articolo 5 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, mobili ed immobili, conferiti in sede d'atto costitutivo dagli associati fondatori e/o successivamente da ogni tipologia di associato;
- gli eventuali impianti di proprietà dell'Associazione;
- beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote versate dagli associati;
- donazioni, contributi o lasciti;
- eventuali fondi di riserva;
- versamenti liberamente effettuati dagli associati;
- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

### **Articolo 6 - Esercizio finanziario**

#### **6.1 Bilancio**

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Entro il 31 agosto di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il nono mese dalla chiusura dell'esercizio.

La proposta di bilancio consuntivo e preventivo deve essere depositata agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire ai soci di prenderne visione preventivamente.

#### **6.2 Destinazione delle risorse**

Non costituisce distribuzione di utili, neppure in via indiretta, la corresponsione degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, di 169/2019 e del dm 16.09.2020 ovvero ricavi di vendita dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'associazione.

Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale e rientra nella fornitura dei benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

### **Titolo III - Associati**

#### **Articolo 7 (Associati)**

##### **7.1 principi generali**

In conformità alle delibere di ARERA, possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, compresi i Comuni e l'Unione dei Comuni, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio dell'Unione dei Comuni e dei comuni confinanti come meglio descritto in seguito.

Tutti gli associati, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, in base agli importi ed alle scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla comunità di energia volontaria non può costituire l'attività commerciale ed industriale principale degli associati. Ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, si considera impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

Nella nozione di autorità locali si ricomprendono inoltre, a titolo esemplificativo, gli enti ospedalieri, le aziende sanitarie locali, le Camere di Commercio, gli enti preposti all'istruzione ed il terzo settore.

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria. L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica; possono essere associate tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalle normative di settore, nonché dallo Statuto. La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. Le previsioni di dettaglio sull'ammissione e sull'esclusione degli associati sono dettate, oltreché dal presente Statuto, dal

Regolamento interno della CER di cui all'art. 22, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo in conformità alle regole del presente Statuto. All'atto di presentazione della domanda di adesione conformemente al modulo che verrà consegnato dall'Associazione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del Regolamento interno della CER e dell'eventuale Regolamento specifico della configurazione di futura appartenenza e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione. Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo e/o di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa o media tensione che forniscono servizi di fornitura in prelievo ed immissione di energia elettrica nei Comuni dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, o nei comuni limitrofi confinanti, rientranti comunque nell'area servita dalle cabine di distribuzione primarie dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità e nell'ambito della stessa zona di mercato appartenente alla rete elettrica nazionale.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali ubicati nel perimetro sopra specificato e i produttori di energia aventi i requisiti specificati.

Gli Associati danno mandato all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia.

A tutti gli Associati - fermo quanto previsto dal successivo art. 7.2. per i soci onorari - è garantita in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto dello statuto e del regolamento, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto nell'assemblea degli Associati. In conformità alla normativa di settore applicabile, gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica. L'associazione individua un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa nella figura del Presidente del Consiglio Direttivo.

I criteri di riparto dei contributi spettanti a ciascuna configurazione sono definiti e aggiornati secondo quanto contenuto all'interno del regolamento dell'associazione e comunque, in linea con quanto previsto dal quadro normativo e regolatorio vigente.

In particolare, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la

condivisione.

L'associazione terrà un registro dei soci.

## **7.2. Categorie di associati**

Gli associati si distinguono in:

- soci fondatori: coloro che costituiscono la CER sottoscrivendone l'Atto Costitutivo, mettendo a disposizione gli impianti di produzione di energia rinnovabile o punti di prelievo per consentire lo scambio e la condivisione dell'energia elettrica all'interno della comunità energetica;

- soci consumer: Sono i soggetti che partecipano alla CER utilizzando l'energia elettrica prodotta e condivisa all'interno della comunità; prelevano energia dalla rete per il proprio uso finale e sono titolari del punto di connessione (POD) dell'unità di consumo. Mantengono il diritto di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;

- soci producer: Sono i soggetti che partecipano attivamente alla produzione di energia rinnovabile all'interno della CER; possono investire nella costruzione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile o conferire all'associazione i loro impianti esistenti;

- soci prosumer: coloro che, allo stesso tempo, sono consumer e producer;

- soci onorari: coloro che per prestigio, competenza tecnico-scientifica e meriti vengano nominati all'assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della C.E.R., non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

La categoria di appartenenza per ciascun socio può cambiare nel tempo nel caso di variazione delle condizioni di partecipazione alla Comunità Energetica.

## **7.3. Soci fondatori**

I Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi sono soci fondatori dell'Associazione e come tali potranno conferire nella disponibilità dell'associazione gli impianti fotovoltaici comunali oltre a quelli conferiti nell'ambito del progetto PNRR Green Communities.

Gli impianti messi a disposizione dell'Associazione saranno destinati alla realizzazione di una o più configurazioni previste all'interno della comunità energetica rinnovabile.

Il numero di configurazioni previste all'interno della comunità energetica rinnovabile nonché l'inclusione all'interno di ciascuna singola configurazione dei POD in prelievo ed immissione conferiti all'associazione da parte degli Associati potrà subire nel corso del tempo variazione, in funzione del raggiungimento dello scopo statutario e della massimizzazione dei benefici per i membri dell'Associazione stessa.

È inoltre prevista la possibilità di mettere a disposizione di soggetti terzi terreni/fabbricati di proprietà comunale per la realizzazione di impianti.

#### **7.4 Ammissione e requisiti**

Gli associati devono avere i requisiti di cui all'art.42 bis, DL 30 dicembre 2019,n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i., per essere membri della comunità energetica.

I membri, produttori e/o clienti finali, facenti parte dell'Associazione devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- partecipare volontariamente all'Associazione e condividerne gli scopi descritti nel presente Statuto;
- essere tra i soggetti individuate al precedente punto 7.1. (persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, etc.)
- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
- Essere titolare a qualunque titolo, di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso a una delle Cabine di trasformazione Primaria afferenti al Territorio dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino ( di seguito "Punto di Prelievo").
- Per i soci prosumer o producer, essere proprietario di un impianto fotovoltaico la cui produzione possa essere messa a disposizione dell'Associazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- dare mandato esclusivo all'Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;

Il presente Statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da "contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra i membri dell'Associazione.

#### **7.5. Domanda di ammissione**

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati dell'Associazione, con contestuale conferimento all'associazione, ai sensi della deliberazione ARERA

318/2020 e della relativa normativa applicabile, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dal presente statuto.

#### **7.6 Gestione dei produttori esterni all'associazione "produttori terzi"**

I Produttori che non siano soci della comunità possono conferire mandato al Referente della CER perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi della normativa vigente.

Le modalità di erogazione dell'Energia Elettrica, la ripartizione dei relativi incentivi ed eventuali tariffe incentivanti applicabili sono oggetto di rapporto contrattuale definito puntualmente tra ciascun soggetto produttore e l'Associazione stessa, in base al regolamento della CER; alle condizioni approvate dal consiglio Direttivo.

#### **Articolo 8 - Cause di perdita della qualifica di associato**

La qualità di Associato si perde automaticamente per:

- recesso volontario, possibile in ogni momento e da comunicare con preavviso di almeno 90 giorni, tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata, al Consiglio Direttivo; il recesso comporta l'applicazione di una penale rivedibile annualmente dall'Assemblea dei soci, salva l'ipotesi di recesso per giusta causa, per la quale detta penale non si applica;
  - decesso o estinzione;
  - perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 7;
  - scioglimento dell'Associazione;
  - mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto;
  - mancato pagamento della quota associativa per i soci per i quali è prevista, trascorsi 6 mesi dal termine di versamento;
  - perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente statuto;
  - per i soci Producer, indisponibilità dell'impianto/degli impianti di generazione FER per periodi superiori ai 6 mesi.
- La perdita della qualità di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa

ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione, in tutto o in parte, delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati - che si considerano quindi consolidati nel patrimonio dell'Associazione - né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

La perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione, in misura equa e proporzionata, dei versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (quali, a titolo esemplificativo, la costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), purché ciò, in ogni caso, non comporti una riduzione del patrimonio minimo per il riconoscimento dell'Associazione.

#### **Articolo 9 - Trasmissibilità della qualità di associato**

La qualità di Associato è trasmissibile alle seguenti condizioni e nei seguenti casi:

- Voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda;
- Cessione dell'impianto di produzione ad un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda.

#### **Articolo 10 - Diritti e doveri degli Associati**

##### **10.1 Diritti**

I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare e votare nelle assemblee;
- ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del regolamento interno di attuazione ("Regolamento"), al netto delle spese sostenute dall'Associazione.

##### **10.2 Doveri**

I soci, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione, la relativa quota associativa come determinata dal Consiglio Direttivo per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa annuale deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità

I soci sono tenuti al rispetto dello statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni degli organi amministrativi.

I soci sono tenuti, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, a dare mandato esclusivo all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a conferire la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

I soci Producer e Prosumer hanno l'obbligo di garantire all'Associazione la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica asserviti all'Associazione ai sensi del relativo contratto.

#### **Titolo IV - Organi associativi**

##### **Articolo 11 - Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove nominati;
- il Revisore, ove nominato.

Le cariche Associate sono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore, che potranno essere gratuite o remunerate. In ogni caso, per tutte le cariche associative potrà essere riconosciuto il rimborso di spese sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità che verranno indicate da successivo Regolamento.

Ferma restando la disciplina specifica stabilita per la carica di Presidente, di cui all'art. 16, ove le cariche associative siano affidate ad associati con personalità giuridica, le relative funzioni verranno assunte dal legale rappresentante.

Le cariche Associate possono essere ricoperte e le relative funzioni esplicate da soggetti comunque in possesso dei requisiti previsti dalle normative sui contratti pubblici e anticorruzione.

##### **Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea**

Gli associati sono convocati in assemblea annualmente dal Presidente entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno mediante comunicazione scritta inviata ad ogni associato, anche in via telematica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione può anche essere trasmesso 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

È possibile tenere le adunanze dell'Assemblea degli associati con più interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza ed il Segretario, dovendo ritenersi svolta l'Assemblea degli associati in detto luogo;

b) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In situazioni eccezionali, qualora la normativa pro tempore vigente lo consenta, le adunanze dell'Assemblea degli associati possono svolgersi esclusivamente mediante partecipazione da remoto alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma. In tale ipotesi, l'Assemblea degli associati è da intendersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea, ove non presente, nomina un Segretario per la redazione del verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità oppure allorquando almeno 1/3 dei soci ne faccia richiesta.

L'assemblea può inoltre essere convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta indirizzata al Presidente di almeno due membri del Consiglio direttivo o un decimo degli Associati

#### **Articolo 13 - Quorum deliberativi e costitutivi**

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

Per le modifiche statutarie e/o dell'atto costitutivo, nonché per lo scioglimento dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati iscritti al momento della convocazione ed in

regola con il pagamento della quota annuale. Ciascun associato esprime un voto in modo palese; è possibile il voto per delega, fino ad un massimo di due deleghe rilasciate dall'associato delegante all'associato delegato.

#### **Articolo 14 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti i soci.

L'assemblea:

- delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva gli indirizzi, le linee generali e programmatiche dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che il Consiglio direttivo riterrà di sopporle;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; ove previsto, nomina e revoca altresì i membri dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della prevenzione e trasparenza, il Revisore;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e/o dell'atto costitutivo;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera in merito alla partecipazione alla Comunità Energetica dei membri esterni all'Associazione in qualità di produttori di energia elettrica;
- delibera sull'approvazione e la modifica del Regolamento disciplinante i criteri e le modalità di utilizzo e destinazione degli importi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica Rinnovabile dai provvedimenti attuativi previsti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel;
- individua e nomina il Referente di cui al punto 1.1.1. e 1.2.2.1. delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;

- delibera su ogni altro oggetto ad essa attribuito dalla Legge o dal presente Statuto.

**Art. 15 - Consiglio Direttivo: composizione,  
riunioni, compiti**

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea Ordinaria e scelti tra gli Associati.

La maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo dovrà essere scelto tra i soci fondatori.

Il mandato dei consiglieri ha la durata di 3 (tre) anni; i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, ove ritenuto necessario, il Segretario/referente ed il Tesoriere.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso delibera a maggioranza semplice, ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al semestre e comunque ogniqualvolta ce ne sia la necessità o per la richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Spetta al Consiglio direttivo, oltre ai compiti specificatamente attribuiti dal presente Statuto:

- redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre il regolamento interno dell'Associazione e l'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione;
- stabilire ed attribuire i compiti al Segretario/Referente;
- Approvare gli accordi, comunque denominati, di messa a disposizione degli impianti di produzione, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno della CER o dall'eventuale regolamento specifico di ogni configurazione;
- Affidare consulenze, incarichi e servizi di gestione;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le

iniziative del caso;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sulla sospensione o sull'espulsione dei soci;
- convocare l'Assemblea ogniqualvolta lo riterrà opportuno;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- rappresentare le istanze dei soci;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

#### **Art. 16 - Il Presidente**

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; egli verifica il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali e la legale rappresentanza della Associazione in tutti gli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

#### **Art. 17 - Il Segretario**

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a

lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

#### **Art. 18 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione, riscuote le quote d'iscrizione, cura i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e prelievi, provvede a pagamenti, monitora i proventi derivanti dalle attività associative.

#### **Art. 19 - Il Revisore/Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

#### **Titolo V - Norme finali e generali**

#### **Art. 20 - Il Regolamento interno della CER**

Il Regolamento interno della CER detta i criteri di ripartizione dei ricavi ottenuti dalla CER e generati dagli

incentivi; esso, inoltre, disciplina nel dettaglio l'ammissione degli associati nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli. L'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione è il documento che può disciplinarne il funzionamento operativo ed il suo rapporto con la CER, nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli.

Il presente Statuto recepisce quanto previsto dal decreto ministeriale dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in materia di incentivi (D.M. 7 dicembre 2023, n. 414), e anche il Regolamento della CER stabilirà in conformità al citato decreto, circa la destinazione degli eventuali importi delle tariffe premio eccedentarie rispetto alle soglie indicate nel decreto stesso ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

#### **Art. 21 - Cause di scioglimento e destinazione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori.

L'associazione può essere sciolta in caso di:

- modifiche alla normativa incentivante;
- indisponibilità di impianti di produzione FER;
- in generale, impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

I beni che dovessero restare esaurita la liquidazione verranno destinati in base a quanto disposto dalla delibera assunta dall'Assemblea dei soci.

#### **Art. 22 - Controversie**

Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più associati e l'Associazione ovvero fra Associati, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e dei successivi regolamenti, sarà devoluta, al Tribunale di Spoleto.

#### **Art. 23 - Rinvio**

Per tutto quanto non specificatamente presente nel presente Statuto, si rimanda alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.TO

ELISA SABBATINI

MANUEL PETRUCCIOLI

FERDINANDO GEMMA

ANNARITA FALSACAPPA

VALENTINI ENRICO

ALFREDO GENTILI

FRANCESCO FEDERICI  
SIMONETTA SCARABOTTINI  
SILVIA BORASSO  
SANTE GRAZIANI  
LEZI ALESSANDRO  
VITTORIA SCATTONE (sigillo)

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico (art. 23 comma 2 bis, D.L.vo 7 marzo 2005 n.82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913,n.89)

Certifico io sottoscritta VITTORIA SCATTONE Notaio in Trevi, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia composta di n. 28 (ventotto) pagine su n. 14 (quattordici) fogli e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23 comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Trevi, li 03 marzo 2025